



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

PARTE GENERALE

SOMMARIO.

A.	Storia delle revisioni.....	4
B.	Definizioni.....	5
1.	La Società.....	9
1.1.	La <i>corporate governance</i> di Sidam.....	9
2.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.	10
2.1.	Introduzione e quadro normativo di riferimento.....	10
2.2.	La disciplina sanzionatoria prevista dal Decreto.....	24
2.3.	L'adozione del " <i>modello di organizzazione, gestione e controllo</i> " quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.....	26
3.	Adozione del Modello.....	27
3.1.	Delibere di approvazione del Modello, nomina dell'Organismo di Vigilanza e finalità...	27
3.2.	Predisposizione del Modello.....	28
3.3.	Procedura di modifica e integrazione del Modello.....	31
3.4.	Caratteristiche del Modello.....	32
3.5.	Composizione del Modello.....	34
3.6.	Destinatari del Modello.....	35
4.	L'architettura del sistema normativo interno.....	35
4.1.	Il sistema in linea generale.....	35
4.2.	Il sistema di deleghe e procure.....	36
4.3.	Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.....	37
4.4.	Piano di verifica del Modello: Aree a Rischio e Attività Sensibili.....	39
5.	L'Organismo di Vigilanza.....	40
5.1.	Identificazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	40
5.2.	Nomina e durata in carica.....	42
5.3.	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	43
5.4.	Convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	46
5.5.	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	47
5.6.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	47
6.	Whistleblowing.....	48
6.1.	Segnalazioni.....	48
6.2.	Gestione delle segnalazioni.....	49
6.3.	Obblighi di riservatezza.....	50
6.4.	La tutela del Dipendente e/o del soggetto che segnala illeciti.....	51
7.	La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	51
7.1.	Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	51
7.2.	Informazione dei Consulenti, Clienti, <i>Partner</i> e Fornitori.....	52
8.	Sistema sanzionatorio.....	52
8.1.	Funzione del sistema sanzionatorio.....	52
8.2.	Sistema sanzionatorio per i Dipendenti soggetti al CCNL.....	52
8.3.	Misure nei confronti dei dirigenti.....	54
8.4.	Misure nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo.....	54

8.5.	Misure nei confronti dell'OdV.....	54
8.6.	Misure nei confronti dei Consulenti, Clienti, <i>Partner</i> e Fornitori.....	54

A. Storia delle revisioni.

Di seguito si riporta un riepilogo di tutte le revisioni apportate al Modello.

Numero revisione.	Data.	Oggetto.	Approvato da.
00	4/8/2021	Prima emissione.	Consiglio di Amministrazione.
01	21/12/2021	Aggiornamento della maggior parte delle procedure in ordine, principalmente, alla terminologia.	Consiglio di Amministrazione.
02	6/5/2026	Aggiornamento del Modello.	Consiglio di Amministrazione.

B. Definizioni.

Salvo che siano diversamente definiti in altre parti del Modello, i termini e le espressioni qui elencati in ordine alfabetico, contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato di seguito loro attribuito. I termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale e viceversa. I termini declinati al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

- i) “**Amministratore Delegato**” o anche “**AD**”: indicano l’amministratore delegato di Sidam, a cui sono state delegate alcune attribuzioni proprie dal Consiglio di Amministrazione.
- ii) “**ANAC**”: indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- iii) “**Area a Rischio**”: indica l’area in cui sono identificabili le attività e/o operazioni aziendali (definite come “sensibili”) nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- iv) “**ASPP**” o anche “**Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**”: indicano i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico Sicurezza, designati per l’espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.
- v) “**Assemblea**”: indica l’assemblea dei soci di Sidam.
- vi) “**Attività Sensibili**”: indica le attività e/o operazioni aziendali nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- vii) “**CCNL**”: indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica Confindustria, ovvero quello in vigore e di volta in volta applicabile ai prestatori di lavoro subordinato di Sidam, con esclusione dei dirigenti; nonché, per quanto riguarda i dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti del Settore industriale.
- viii) “**Clients**”: indica i clienti di Sidam, senza distinzione tra quelli con sede nel territorio della Repubblica Italiana e quelli con sede all’estero.
- ix) “**Codice Doganale**”: indica il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante le “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.*”.
- x) “**Codice Etico**”: indica il codice etico adottato da Sidam, come di volta in volta modificato e aggiornato.
- xi) “**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione di Sidam.
- xii) “**Consulenti**”: indica tutti coloro che forniscono servizi di consulenza a Sidam.
- xiii) “**D.Lgs. 231/2001**” e anche “**Decreto**”: indicano il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.
- xiv) “**Destinatari**”: indica tutti coloro ai quali si rivolge il Modello, compresi gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Clienti, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner*, così come riportato al paragrafo 3.6.

- xv) **“Dipendenti”**: indica i prestatori di lavoro subordinato di Sidam.
- xvi) **“DUVRI”**: indica il documento obbligatoriamente redatto dalla Società in qualità di committente nel caso di appalto, contenente una valutazione dei rischi e le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso di presenza contemporanea di più imprese o lavoratori autonomi nello stesso luogo di lavoro.
- xvii) **“DVR”**: indica il documento di valutazione dei rischi della Società, dalla stessa obbligatoriamente redatto, contenente una relazione sulla identificazione, valutazione e mitigazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lo svolgimento delle attività lavorative, con particolare attenzione all’individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. In particolare, sono precisati i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché l’individuazione delle procedure per la prevenzione delle potenziali fonti di pericolo e rischio. Inoltre, vengono specificate le figure che provvedono a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e vengono indicati i nominativi di RSPP, RLS e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio.
- xviii) **“Enti”**: indica le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica la cui responsabilità amministrativa è prevista dal Decreto.
- xix) **“Fornitori”**: indica tutti i soggetti, diversi dai Consulenti, che forniscono a Sidam beni e servizi.
- xx) **“Linee Guida Confindustria”**: indica le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.
- xxi) **“Manuale Qualità”**: indica il manuale redatto da Sidam, che descrive la struttura, le correlazioni organizzative, le modalità gestionali e le responsabilità connesse alla predisposizione e all’attuazione del sistema di gestione della qualità aziendale, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO 13485:2016.
- xxii) **“Medico Competente”**: indica il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza, che collabora con la Società ai fini della valutazione dei rischi e dell’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria e dell’adempimento di tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza.
- xxiii) **“Modello”**: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato da Sidam, come di volta in volta modificato e aggiornato.
- xxiv) **“Normativa Privacy”**: indica la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, comprensiva del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. “*GDPR*”) e del decreto legislativo 18 maggio 2018, numero 51, e successive modificazioni e integrazioni.
- xxv) **“Organi Sociali”**: indica congiuntamente il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale di Sidam.
- xxvi) **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: indica l’organismo, sia in composizione monocratica che collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo

aggiornamento, nominato (di volta in volta) dalla Società ai sensi del Decreto.

- xxvii) **“PA”** e/o **“Pubblica Amministrazione”**: indicano la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di un pubblico servizio e qualsiasi altro soggetto definito come tale dalle vigenti normative, regolamenti o discipline specifiche applicabili.
- xxviii) **“Parte Generale”**: indica la sezione introduttiva del Modello, ove viene richiamata la normativa di riferimento, vengono descritti i principi e le logiche sottostanti al Modello stesso (così identificando le caratteristiche strutturali dell’organizzazione aziendale della Società), viene introdotto il sistema disciplinare sanzionatorio richiesto dall’articolo 6, comma secondo, del Decreto e vengono precisati il ruolo e le regole di funzionamento dell’OdV.
- xxix) **“Parte Speciale”**: indica la parte del Modello ove vengono dettagliati i Reati rilevanti alla luce delle Attività Sensibili e delle Aree a Rischio individuate, evidenziando i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli e le procedure di condotta.
- xxx) **“Partner”**: indica le persone fisiche e giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione (associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, eccetera) nell’ambito delle Attività Sensibili.
- xxxi) **“Principi”**: indica i *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* elaborati di concerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Associazione Bancaria Italiana, dal Consiglio Nazionale Forense e da Confindustria.
- xxxii) **“Reati”**: indica i reati previsti dal Codice Penale o da altre leggi, alla cui commissione consegue la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto e delle altre normative applicabili in materia.
- xxxiii) **“RLS”**: indica il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ossia il soggetto eletto o designato per rappresentare i Dipendenti in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- xxxiv) **“RSPP”**: indica il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza, designato dalla Società per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
- xxxv) **“Sidam”** o anche **“Società”**: indicano Sidam S.r.l., con sede legale in Mirandola (MO), Via Statale Sud n. 169, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02019210364, capitale sociale Euro 500.084,71 interamente versato, numero REA-259878 e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@sidamit.legalmail.it.
- xxxvi) **“Sistema Whistleblowing”**: indica le disposizioni in materia di *whistleblowing* previste nel Modello e, in particolare, nella procedura numero 24 (*“Sistema interno di segnalazione di violazioni – Whistleblowing”*), anche con riferimento ai canali interni di segnalazione adottati dalla Società.
- xxxvii) **“Sistema Qualità”**: indica il sistema adottato dalla Società per la gestione della qualità dei dispositivi medici progettati, prodotti e commercializzati in conformità alla normativa UNI CEI EN ISO 13485:2016 relativa ai *“Dispositivi Medici - Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti per scopi regolamentari”*.
- xxxviii) **“Sorveglianza Sanitaria”**: indica l’insieme degli atti e accertamenti medici finalizzati alla tutela

dello stato di salute e sicurezza dei Dipendenti in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

- xxxix) “**SPP**” o anche “**Servizio di Prevenzione e Protezione**”: indicano l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla Società, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Dipendenti.
- xl) “**SSL**”: indica la salute e la sicurezza sul lavoro.
- xli) “**Statuto dei Lavoratori**”: indica la legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante le “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”.
- xlii) “**Testo Unico Ambientale**”: indica il decreto legislativo aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante le “*Norme in materia ambientale*”.
- xliii) “**Testo Unico dell'Immigrazione**”: indica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.
- xliv) “**Testo Unico Sicurezza**”: indica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, introdotto in “*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.
- xlvi) “**TUF**”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”.

1. La Società.

Sidam è una società costituita nel 1991, che ha quale proprio oggetto sociale, tra l'altro, la produzione e la commercializzazione – sia in Italia sia all'estero – di prodotti medicali in genere e di prodotti innovativi, in particolare, di articoli biomedicali monouso (*disposable*) e apparecchiature elettromedicali (*devices*), con *focus* nei settori dell'oncologia, della radiologia, della terapia intensiva e della radio-farmaceutica.

Attualmente la Società copre tutte le fasi aziendali connesse al proprio *core business*: dalle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di *marketing*; dalla produzione fino alla commercializzazione e all'assistenza *post-vendita*, sempre con lo scopo di garantire il massimo controllo sulla qualità di tutti i prodotti, nonché una costante attenzione alle esigenze del mercato.

La fabbricazione dei vari dispositivi medici è realizzata dalla Società internamente in camera bianca, conformemente alle norme igieniche raccomandate dalle vigenti *Guidelines* Europee EN 724.

Sidam è certificata secondo la normativa:

- i) UNI CEI EN ISO 13485:2016 relativa al Sistema Qualità;
- ii) UNI CEI EN ISO 14001:2015 relativa al sistema di gestione ambientale;
- iii) UNI CEI EN ISO 45001:2018 relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

I dispositivi medici prodotti dalla Società sono certificati CE. La Società si sottopone poi all'*audit* MDSAP, gestito con la collaborazione di TÜV America, al fine di verificare e certificare la conformità dei dispositivi medici prodotti rispetto ai requisiti regolamentari di diverse giurisdizioni normative (tra cui Stati Uniti, Brasile, Canada, Giappone e Australia).

1.1. La corporate governance di Sidam.

Sidam è caratterizzata da una struttura organizzativa a matrice dove le aree di competenza professionale specialistica si intersecano con aree preposte al *business development*, segmentate in base alla tipologia dei progetti.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nel cui ambito il presidente e l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza dell'impresa e sono dotati di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Dall'organigramma si evince che al Consiglio di Amministrazione riportano le seguenti figure apicali:

- i) *chief financial officer* (CFO) e il responsabile *human resources* (HR);
- ii) responsabile *health, safety & environment* (HSE);
- iii) responsabile del settore *quality assurance* e *regulatory affairs*;
- iv) *person responsible for regulatory compliance* (PRRC) e il *qualified person*;
- v) *chief operating officer* (COO);
- vi) *marketing director*;

- vii) *IT director*;
- viii) *research and development manager (R&D)*;
- ix) *technical director*;
- x) *sales director*;
- xi) RSPP.

Secondo l'organigramma che si acclude al presente Modello (**Allegato 1**). Le regole di *governance* della Società sono definite nello Statuto e nel sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.

2.1. Introduzione e quadro normativo di riferimento.

In data 4 luglio 2001, in parziale attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto è di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui (i) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, (ii) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e (iii) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa degli Enti. In tale ottica, dunque, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

L'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce, infatti, la responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora determinati Reati (c.d. "presupposto") siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Il Decreto, pertanto, sancisce un'estensione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni illeciti penali riferita, oltre che alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, agli Enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso.

Il "vantaggio" e l'"interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo

l'Ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito venga commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato medesimo.

Ad oggi i Reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, espressamente richiamati dal Decreto e/o da leggi speciali, sono i seguenti:

I. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto):

- a) peculato (articolo 314, comma 1, del codice penale);
- b) indebita destinazione di denaro o cose mobili (articolo 314-*bis* del codice penale);
- c) peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale);
- d) malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*bis* del codice penale);
- e) indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*ter* del codice penale);
- f) concussione (articolo 317 del codice penale);
- g) corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale);
- h) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319 e 319-*bis* del codice penale);
- i) corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale);
- j) induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale);
- k) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale);
- l) pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale);
- m) istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale);
- n) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del codice penale);
- o) traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale);
- p) turbata libertà degli incanti (articolo 353 del codice penale);
- q) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-*bis* del codice penale);
- r) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale);

- s) truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, numero 1, del codice penale);
- t) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale);
- u) frode informatica (articolo 640-*ter* del codice penale);
- v) esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898).

II. **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** (articolo 24-*bis* del Decreto):

- a) falsità in documenti informatici (articolo 491-*bis* del codice penale);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* del codice penale);
- c) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* del codice penale);
- d) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* del codice penale);
- e) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del codice penale);
- f) estorsione (articolo 629, comma terzo, del codice penale);
- g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del codice penale);
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (articolo 635-*ter* del codice penale);
- i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del codice penale);
- j) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 635-*quater*.1 del codice penale);
- k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (articolo 635-*quinquies* del codice penale);
- l) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-*quinquies* del codice penale);

- m) perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

III. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (articolo 24-ter del Decreto):

- a) associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale);
- b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale);
- c) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale);
- d) sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale);
- e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- f) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, 3 comma della legge 18 aprile 1975 n. 110 (articolo 407, 2 comma, lettera a), numero 5 del codice di procedura penale).

IV. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (articolo 25-bis del Decreto):

- a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale);
- b) alterazione di monete (articolo 454 del codice penale);
- c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale);
- d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale);
- e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale);
- f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale);
- g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale);
- h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale);
- i) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale);
- j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice

penale).

V. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (articolo 25-*bis. I* del Decreto):

- a) turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale);
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis* del codice penale);
- c) frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale);
- d) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale);
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale);
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale);
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-*ter* del codice penale);
- g) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale).

VI. REATI SOCIETARI (articolo 25-*ter* del Decreto):

- a) false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile);
- b) fatti di lieve entità (articolo 2621-*bis* del codice civile);
- c) false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile);
- d) impedito controllo (articolo 2625, comma 2, del codice civile);
- e) indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile);
- f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile);
- g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile);
- h) operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile);
- i) omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-*bis* del codice civile);
- j) formazione fittizia del capitale sociale (articolo 2632 del codice civile);
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile);
- l) corruzione fra privati (articolo 2635 del codice civile);
- m) istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile);

- n) illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile);
- o) aggriotaggio (articolo 2637 del codice civile);
- p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638, commi 1 e 2, del codice civile);
- q) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 del decreto legislativo 2 marzo 2023, numero 19).

VII. DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (articolo 25-*quater* del Decreto):

- a) associazioni sovversive (articolo 270 del codice penale);
- b) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* del codice penale);
- c) circostanze aggravanti e attenuanti (articolo 270-*bis*.1 del codice penale);
- d) assistenza agli associati (articolo 270-*ter* del codice penale);
- e) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quater* del codice penale);
- f) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1 del codice penale);
- g) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinqies* del codice penale);
- h) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinqies*.1 del codice penale);
- i) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-*quinqies*.2 del codice penale);
- j) detenzione di materiale con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinqies*.3 del codice penale);
- k) condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies* del codice penale);
- l) attentato per finalità terroristiche o di everzione (articolo 280 del codice penale);
- m) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* del codice penale);
- n) atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter* del codice penale);
- o) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (articolo 289-*bis* del codice penale);
- p) sequestro di persona a scopo di coazione (articolo 289-*ter* del codice penale);

- q) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (articolo 302 del codice penale);
- r) cospirazione politica mediante accordo (articolo 304 del codice penale);
- s) cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 del codice penale);
- t) banda armata: formazione e partecipazione (articolo 306 del codice penale);
- u) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articolo 307 del codice penale);
- v) fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (articolo 435 del codice penale);
- w) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 342);
- x) danneggiamento delle installazioni a terra (articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 342);
- y) disposizioni in materia di reati contro la sicurezza della navigazione (articolo 3 della legge 28 dicembre 1989, n. 422).

VIII. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (articolo 25-*quater*.1 del Decreto):

- a) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* del codice penale).

IX. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (articolo 25-*quinquies* del Decreto):

- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale);
- b) prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale);
- c) pornografia minorile (articolo 600-*ter* del codice penale);
- d) detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-*quater* del codice penale);
- e) pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 del codice penale);
- f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* del codice penale);
- g) tratta di persone (articolo 601 del codice penale);
- h) acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale);
- i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale);
- j) adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* del codice penale).

X. ABUSI DI MERCATO (articolo 25-*sexies* del Decreto):

- a) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del TUF);
 - b) manipolazione del mercato (articolo 185 del TUF).
- XI. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (articolo 25-*septies* del Decreto):
- a) omicidio colposo (articolo 589 del codice penale);
 - b) lesioni personali colpose (articolo 590, comma 3, del codice penale).
- XII. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (articolo 25-*octies* del Decreto):
- a) ricettazione (articolo 648 del codice penale);
 - b) riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale);
 - c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale);
 - d) auto-riciclaggio (articolo 648-*ter*.1 del codice penale).
- XIII. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI** (articolo 25-*octies*.1 del Decreto):
- a) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-*ter* del codice penale);
 - b) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-*quater* del codice penale);
 - c) trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-*bis* del codice penale);
 - d) frode informatica (articolo 640-*ter* del codice penale).
- XIV. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA** (articolo 25-*octies*.2 del Decreto):
- a) violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (articolo 275-*bis*, commi 1, 2 e 5, del codice penale);
 - b) violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (articolo 275-*ter* del codice penale);
 - c) violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (articolo 275-*quater*, comma 1, del codice penale);

- d) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 1-*bis*, del Testo Unico dell'Immigrazione).

XV. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (articolo 25-*novies* del Decreto):

- a) divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (articolo 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633);
- b) reati in materia di *software* e banche dati (articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633);
- c) reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi eccetera (articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633);
- d) violazioni nei confronti della SIAE (articolo 171-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633);
- e) manomissione di apparati per la decodifica di segnali audiovisivi (articolo 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

XVI. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (articolo 25-*decies* del Decreto):

- a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del codice penale).

XVII. REATI AMBIENTALI (articolo 25-*undecies* del Decreto):

- a) inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* del codice penale);
- b) disastro ambientale (articolo 452-*quater* del codice penale);
- c) delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinqies* del codice penale);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* del codice penale);
- e) impedimento del controllo (articolo 452-*septies* del codice penale);
- f) circostanze aggravanti (articolo 452-*octies* del codice penale);
- g) omessa bonifica (articolo 452-*terdecies* del codice penale);
- h) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* del codice penale);
- i) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* del codice penale);
- j) distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis* del codice penale);

- k) cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- l) sanzioni penali (articolo 137 del Testo Unico Ambientale);
- m) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis* del Testo Unico Ambientale);
- n) abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* del Testo Unico Ambientale);
- o) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 del Testo Unico Ambientale);
- p) combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* del Testo Unico Ambientale);
- q) bonifica dei siti (articolo 257 del Testo Unico Ambientale);
- r) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del Testo Unico Ambientale);
- s) spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 del Testo Unico Ambientale);
- t) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-*bis*, commi 6, 7 e 8, del Testo Unico Ambientale);
- u) reati in materia di emissioni (articolo 279, comma 5, del Testo Unico Ambientale);
- v) reati contro gli esemplari e specie animali e vegetali (articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- w) reati contro gli esemplari e specie animali e vegetali (articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- x) reati contro gli esemplari e specie animali e vegetali (articolo 3-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- y) inquinamento doloso (articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- z) inquinamento colposo (articolo 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).

XVIII. IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(articolo 25-*duodecies* del Decreto):

- a) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico dell'Immigrazione);
- b) lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (articolo 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico dell'Immigrazione).

XIX. DELITTI LEGATI AL RAZZISMO E XENOFOBIA (articolo 25-*terdecies* del Decreto):

- a) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e

religiosa (articolo 604-*bis* del codice penale);

- b) circostanza aggravante (articolo 604-*ter* del codice penale).

XX. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto):

- a) frode in competizioni sportive (articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- b) esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

XXI. REATI TRIBUTARI (articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto):

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, commi 1 e 2 *bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 75 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- c) delitti di dichiarazione infedele (articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 76 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- d) omessa dichiarazione (articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 77 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 79 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 81 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- g) indebita compensazione (articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 84 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);
- h) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 85 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

XXII. CONTRABBANDO (articolo 25-*sexdecies* del Decreto):

- a) diritti doganali e diritti di confine (articolo 27 del Codice Doganale);
- b) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Codice Doganale);

- c) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (articolo 40-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal Codice Doganale);
- d) circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (articolo 40-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal Codice Doganale);
- e) circostanze attenuanti (articolo 40-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal Codice Doganale);
- f) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (articolo 40-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal Codice Doganale);
- g) ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (articolo 40-*sexies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal Codice Doganale);
- h) fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (articolo 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Codice Doganale);
- i) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (articolo 42 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- j) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (articolo 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Codice Doganale);
- k) confisca (articolo 44 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Codice Doganale);
- l) circostanze aggravanti (articolo 45 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- m) alterazione di congegni, impronte e contrassegni (articolo 46 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- n) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (articolo 47 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- o) irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (articolo 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- p) irregolarità nella circolazione (articolo 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
- q) contrabbando per omessa dichiarazione (articolo 78 del Codice Doganale);
- r) contrabbando per dichiarazione infedele (articolo 79 del Codice Doganale);
- s) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (articolo 80 del Codice Doganale);
- t) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

(articolo 81 del Codice Doganale);

- u) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. (articolo 82 del Codice Doganale);
- v) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (articolo 83 del Codice Doganale);
- w) contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 84 del Codice Doganale);
- x) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 85 del Codice Doganale);
- y) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 86 del Codice Doganale);
- z) circostanze aggravanti del contrabbando (articolo 88 del Codice Doganale);
- aa) delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (articolo 94 del Codice Doganale).

XXIII. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (articolo 25-*septiesdecies* del Decreto):

- a) furto di beni culturali (articolo 518-*bis* del codice penale);
- b) appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter* del codice penale);
- c) ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater* del codice penale);
- d) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-*octies* del codice penale);
- e) violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*novies* del codice penale);
- f) importazione illecita di beni culturali (articolo 518-*decies* del codice penale);
- g) uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*undecies* del codice penale);
- h) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*duodecies* del codice penale);
- i) contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*quaterdecies* del codice penale).

XXIV. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI (articolo 25-*duodevicies* del Decreto):

- a) riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*sexies* del codice penale);
- b) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-*terdecies* del codice penale).

XXV. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (articolo 25-*undevicies* del Decreto):

- a) uccisione di animali (articolo 544-*bis* del codice penale);
- b) maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* del codice penale);
- c) spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* del codice penale);
- d) divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinqüies* del codice penale);
- e) uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 del codice penale).

XXVI. REATI TRANSNAZIONALI (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146):

- a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del codice penale);
- b) favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale);
- c) associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale);
- d) associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* del codice penale);
- e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- f) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico dell'Immigrazione).

XXVII. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (articolo 12 della legge 14 gennaio 2013, n. 9):

- a) adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 del codice penale);
- b) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (articolo 442 del codice penale);
- c) commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 del codice penale);
- d) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale);
- e) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale);
- f) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale);
- g) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale);
- h) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale);
- i) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale).

XXVIII. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (articolo 34 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129):

- a) divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 89 del regolamento (UE) 2023/114);
- b) divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 90 del regolamento (UE) 2023/114);
- c) divieto di manipolazione del mercato (articolo 91 del regolamento (UE) 2023/114).

Il predetto elenco dei Reati è tassativo, ma potrebbe essere modificato in futuro mediante nuovi interventi legislativi.

2.2. La disciplina sanzionatoria prevista dal Decreto.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato previste a carico dell'Ente sono: A. le sanzioni pecuniarie; B. le sanzioni interdittive; C. la confisca e D. la pubblicazione della sentenza di condanna, come di seguito precisate.

A. Sanzioni pecuniarie.

Si applicano ogniquale volta venga accertata la responsabilità dell'Ente e sono comminate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "*quote*". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate e determinate nel valore dal legislatore per ciascun Reato, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente sulla base di diversi criteri, quali:

- i) gravità del fatto;
- ii) grado di responsabilità dell'Ente;
- iii) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto stesso, nonché per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- iv) condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;
- v) grado di partecipazione e coinvolgimento dell'Ente e tipologia di vantaggio ottenuto dall'Ente rispetto al Reato commesso dall'autore dello stesso;
- vi) misura del danno patrimoniale cagionato.

Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata applicando, per ciascun illecito, la specifica percentuale al fatturato globale totale dell'Ente riferito all'esercizio finanziario precedente a quello in cui il Reato è stato commesso o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente all'applicazione della sanzione pecuniaria. Qualora non sia possibile accertare il fatturato globale totale dell'Ente, la sanzione pecuniaria è irrogata nella misura prevista per il singolo Reato.

B. Sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale, che non può essere comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. In particolare, nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta;
- ii) nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii) nel divieto di contrattare con la PA, se del caso anche limitatamente rispetto a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione solo per alcune tipologie di Reato, per le quali sono espressamente previste, e per le ipotesi di maggior gravità, qualora: (i) l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione altrui, quando la commissione del Reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative e (ii) vi sia una reiterazione degli illeciti.

Tuttavia, le stesse non si applicano nel caso in cui l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, o anche nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

Inoltre, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- a) risarcito il danno ovvero abbia posto in essere azioni riparative;
- b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati;
- e) adottato e attuato modelli organizzativi idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi nell'ambito di attività svolte in stabilimenti industriali o in parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, qualora le sanzioni interdittive pregiudichino le esigenze di continuità dell'attività produttiva.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri previsti con riferimento alle sanzioni pecuniarie. In aggiunta, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee e la loro durata, salvo le eccezioni specificatamente previste dalla legge, non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni. Tuttavia, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui un Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e sia stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre in via cautelare alcune delle misure interdittive descritte sopra. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa natura di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

C. Confisca.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna e consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (e salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede), ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede – *inter alia* - la prosecuzione dell'attività sotto il controllo di un amministratore straordinario nominato dal giudice e sotto il controllo di quest'ultimo.

D. Pubblicazione della sentenza di condanna.

Tale sanzione può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata per una durata non superiore a trenta giorni secondo le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e, dunque, mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, ove la sentenza sia stata pronunciata e ove il Reato sia stato commesso. Inoltre, la sentenza è pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente.

2.3. L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- i) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- ii) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- iii) che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- iv) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto ii).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati – il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- b) prevedere, o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema organizzativo di prevenzione circa la commissione dei Reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. Adozione del Modello.

3.1. Delibere di approvazione del Modello, nomina dell'Organismo di Vigilanza e finalità.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, la Società, in un'ottica di costante ricerca dell'eccellenza anche in materia di *corporate governance*, ritiene che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione e di prevenzione per la commissione dei Reati nei confronti di tutti coloro che interagiscono con Sidam, a qualsiasi titolo (quali ad esempio: Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner* e Fornitori), affinché pongano in essere, nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti e atti a prevenire il rischio di commissione dei Reati.

In tale ottica, Sidam ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui prima adozione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2021, unitamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è stato successivamente modificato, in alcune procedure, già nel dicembre 2021, e poi da ultimo in data 6 maggio 2026, con l'implementazione resa necessaria dall'entrata in vigore di norme introduttive di nuovi Reati e dalla modifica dell'organizzazione aziendale di Sidam.

La finalità principale del Modello consiste nell'adozione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Aree a Rischio e Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere

rispettati dai Destinatari del Modello, nel rispetto dei protocolli e delle procedure adottate e costituenti parte integrante del Modello.

Il Modello contribuisce inoltre ad accrescere nei Destinatari e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

3.2. Predisposizione del Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nella predisposizione del Modello, Sidam si è ispirata alle Linee Guida Confindustria e ai Principi quali utili strumenti di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche e organizzative derivanti dall'introduzione del Decreto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere così sintetizzati:

- a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi anche attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - i) codice etico;
 - ii) sistema organizzativo;
 - iii) procedure aziendali;
 - iv) poteri autorizzativi e di firma;
 - v) sistemi di controllo e gestione;
 - vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- b) documentazione dei controlli;
- c) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo;
- d) individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - i. autonomia;

- ii. indipendenza;
 - iii. professionalità;
 - iv. continuità di azione;
- e) obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida Confindustria o alle *best practice* applicate non inficia la validità dello stesso. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società che lo adotta, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

Inoltre, i Principi propongono una precisa metodologia da adottare per la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, che prevede:

- A) una fase preliminare, durante la quale si compirà:
- i) l'effettuazione di un *check-up* aziendale, volto all'acquisizione di informazioni anche documentali rappresentative e descrittive della struttura, della organizzazione e della concreta gestione dell'Ente (il tutto tenendo traccia tramite compilazione di verbali);
 - ii) la verifica del *risk assessment* in ottica 231, per accertare la presenza e il funzionamento di opportuni presidi che garantiscano la conformità delle attività (*policy* aziendali, regole formali, principi di comportamento e azioni di controllo);
 - iii) l'individuazione della soglia di rischio accettabile e la *gap analysis*: solo se il livello di rischio verificato è considerato superiore a quello accettabile, sarà necessario intervenire attraverso operazioni di *risk reduction/risk mitigation*;
- B) una fase successiva relativa all'elaborazione del modello stesso, la quale includerà:
- i) l'integrazione tra il modello e altri sistemi aziendali di gestione e controllo, in quanto questi, ove già presenti, non sostituiscono mai il modello stesso;
 - ii) l'individuazione delle aree a rischio e delle attività sensibili, nel cui ambito possono essere effettivamente commessi dei Reati;
 - iii) l'integrazione dei controlli esistenti e la verifica che il modello di organizzazione nel suo complesso sia pienamente inserito nell'assetto organizzativo della società, al fine di garantire un sistema di controllo unitario, interdipendente, coerente e coordinato;
 - iv) la tracciabilità di ogni processo per la quale ogni azione sia riscontrabile e verificabile;
 - v) la segmentazione dei processi in modo tale che nessuno di questi venga gestito da un unico individuo al fine di incrementare il livello di controlli.

In linea con quanto sopra, la predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in

linea ispirato, oltre che alle norme contenute nel Decreto, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla *best practice* italiana in materia.

In particolare, per l'identificazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, preliminarmente all'adozione del Modello, sia in sede di prima adozione del Modello nel 2021, sia nell'aggiornamento del 2026, si è proceduto:

- 1) all'esame della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, verbali del Consiglio di Amministrazione (in particolare relativi al conferimento di deleghe e procure), verbali dell'assemblea dei soci della Società, contratti, manuale e procedure aziendali di qualità (UNI CEI EN ISO 13485:2016), documentazione relativa all'ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti aziendali, elenco del personale;
- 2) alle interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse tra cui, a titolo esemplificativo: Amministratore Delegato, responsabili delle principali funzioni aziendali e non (e, in particolare, *chief financial officer*, figure coinvolte nell'amministrazione e nella redazione di scritture contabili, commerciali, figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, responsabile dell'ufficio acquisti, responsabile dei sistemi informatici, direttore della produzione; RSPP).

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato - insieme ai propri Consulenti legali e aziendali - le proprie Aree a Rischio e Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente (*as-is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse, sia a livello di procedure interne, che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello.

In aggiunta, per la predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati in fase di "*as-is analysis*"), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Aree a Rischio e Attività Sensibili. Detto Modello si pone quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, Sidam ha individuato i seguenti presidi:

- a) il Codice Etico;
- b) la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società;
- c) la formazione del personale;
- d) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- e) il sistema procedurale;
- f) il sistema di controllo di gestione;
- g) il sistema di controllo interno.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Riepilogando, i principi cardine cui il Modello si ispira sono:

- A. le Linee Guida Confindustria, i Principi e la *best practice* italiana esistente in materia, in base ai quali è stata predisposta la mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- B. i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - i) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Sidam del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - ii) la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - iii) l'attività da parte dell'OdV di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - iv) la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- C. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:
 - i) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - ii) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - iii) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - iv) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- D. il sistema dei controlli interni che monitora le Aree a Rischio e le Attività Sensibili.

3.3. Procedura di modifica e integrazione del Modello.

In conformità a quanto previsto dal Decreto all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di promuovere l'aggiornamento del Modello.

Possono essere motivi di aggiornamento:

- i) modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- ii) identificazione di nuove Aree a Rischio e Attività Sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate;
- iii) modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività della Società;
- iv) significative violazioni del Modello;
- v) riscontro di carenze nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Per la revisione del Modello occorrerà procedere secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.

Le modifiche e le integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti introdotti.

L'Organismo di Vigilanza provvede a informare il vertice aziendale circa l'esito dell'attività di sorveglianza intrapresa a seguito delle modifiche introdotte, mediante relazioni periodiche.

3.4. Caratteristiche del Modello.

Il Modello è stato redatto in modo che lo stesso presenti le seguenti caratteristiche, in conformità ai Principi: (i) specificità; (ii) adeguatezza; (iii) attuabilità e condivisione; (iv) efficienza; (v) dinamicità (vi) unità; (vii) coerenza e (viii) neutralità.

(i) Specificità.

Le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio sono stati elaborati e integrati tra loro secondo un approccio peculiare per l'organizzazione, avendo riguardo al sistema di controllo interno esistente, nonché alle aree e ai processi "sensibili".

Così che il presente Modello:

- a) individua specificamente le Aree a Rischio, come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i Reati.
- b) guida e orienta i processi decisionali degli Organi Sociali e i meccanismi di attuazione di tali decisioni nelle Attività Sensibili, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto.

Inoltre, il Modello e le singole componenti dello stesso sono stati predisposti tenendo conto delle caratteristiche proprie della Società e del settore biomedicale in cui essa opera, con l'obiettivo, tra l'altro, di definire le modalità di gestione delle risorse (umane, finanziarie, patrimoniali e dei beni aziendali), nonché di elaborare un sistema di doveri d'informativa e di introdurre e mantenere un adeguato sistema disciplinare.

(ii) Adeguatezza.

Il Modello è stato predisposto per prevenire i comportamenti non voluti e, quindi, la commissione dei Reati.

Il concetto di adeguatezza seguito nella redazione del Modello attiene ad entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello ed è stato implementato prevedendo:

- a) l'espressa indicazione delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della società è risultata particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile;
- b) l'opportuno bilanciamento tra i presidi esplicitati nel Modello e il rinvio all'impianto documentale esistente (soprattutto per quelle procedure ove siano dettagliati opportuni processi di controllo), al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell'illustrazione delle cautele adottate dall'Ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;

- c) i protocolli/divieti presenti nel Modello e il richiamo a procedure e regolamenti;
- d) il coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della concreta applicabilità delle prescrizioni in esso contenute.

(iii) Attuabilità e condivisione.

In linea con il principio di specificità sopra richiamato, i protocolli e le misure organizzative sono effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura di Sidam e ai suoi processi operativi. Per tale ragione, (i) è stato attuato il pieno coinvolgimento dei responsabili delle strutture per la definizione dei presidi che dovranno concordare sulle modalità di attuazione; e (ii) è prevista la programmazione di percorsi informativi e formativi idonei a consentire il rispetto del principio di condivisione (*infra*) e di diffusione del Modello.

(iv) Efficienza.

Il sistema realizzato è stato improntato anche ad un principio di efficienza, inteso come coerenza fra le caratteristiche dell'Ente e la complessità del Modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari e, soprattutto, organizzativi.

Pertanto, il Modello prevede strumenti atti a segnalare tempestivamente le condotte rientranti nelle Aree a Rischio, nonché procedure di intervento per far fronte alle potenziali anomalie e irregolarità, formando un sistema puntuale, strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Aree a Rischio, Attività Sensibili, procedure e principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari del Modello.

(v) Dinamicità.

Il Modello prevede una costante attività di verifica e aggiornamento, che si concretizza in un'analisi periodica e/o continuativa dell'efficacia e dell'efficienza del disegno dei controlli interni e dell'effettiva operatività degli stessi, al fine di accertare il rispetto del Modello e vengano adottate le modifiche adeguate rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa.

(vi) Unità.

Il Modello è stato sviluppato procedendo a una valutazione dei rischi e dei processi sensibili che ha abbracciato l'intera organizzazione di Sidam, nella consapevolezza che, pur nell'analisi particolare delle singole aree di rischio, è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta, anche al fine della creazione di una cultura fondata su valori condivisi, che hanno trovato formalizzazione nel Codice Etico.

(vii) Coerenza.

Il Modello è stato redatto perseguendo una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di *risk assessment*, i protocolli di prevenzione stabiliti, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta.

(viii) Neutralità.

Pur in presenza di inevitabili profili soggettivi e discrezionali di valutazione, la redazione del Modello è stata ispirata a criteri di neutralità, al fine di non far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità.

I soggetti incaricati della definizione delle procedure di controllo sono caratterizzati da un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.

3.5. Composizione del Modello.

Il presente Modello è così composto:

- a) una “*Parte Generale*”, contenente l’insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- b) una “*Parte Speciale*”, suddivisa in 12 sezioni, ciascuna relativa alle diverse categorie di Reato applicabili alla Società in ragione dell’attività dalla stessa svolta, ossia:
 - 1) “**Parte Speciale A**”, denominata “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” (articoli 24, 25 e 25-decies del Decreto);
 - 2) “**Parte Speciale B**”, denominata “*Reati Societari*” (articolo 25-ter del Decreto);
 - 3) “**Parte Speciale C**”, denominata “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d’autore*” (articoli 24-bis e 25-novies del Decreto);
 - 4) “**Parte Speciale D**”, denominata “*Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali*” (articolo 24-ter del Decreto e legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - 5) “**Parte Speciale E**”, denominata “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*” (articoli 25-octies e 25-octies.1 del Decreto);
 - 6) “**Parte Speciale F**”, denominata “*Delitti contro la personalità individuale, Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Razzismo e xenofobia*” (articoli 25-quinquies, 25-septies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto);
 - 7) “**Parte Speciale G**”, denominata “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l’industria e il commercio*” (articoli 25-bis e 25-bis.1 e del Decreto);
 - 8) “**Parte Speciale H**”, denominata “*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione Europea*” (articolo 25-octies.2 del Decreto);
 - 9) “**Parte Speciale I**”, denominata “*Reati Ambientali*” (articolo 25-undecies del Decreto);
 - 10) “**Parte Speciale J**”, denominata “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” (articolo 25-quaterdecies del Decreto);
 - 11) “**Parte Speciale K**”, denominata “*Reati Tributarî*” (articolo 25-quinquiesdecies del Decreto);

12) **“Parte Speciale L”**, denominata *“Contrabbando”* (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto).

c) le relative procedure aziendali.

3.6. **Destinatari del Modello.**

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) ai Consulenti, *Partner*, Fornitori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società, nonché ai Clienti.

Il Modello è comunicato e condiviso con i Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 7 della Parte Generale. Gli stessi Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti:

- i) il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di *“deontologia aziendale”* che Sidam riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i suoi Destinatari;
- ii) il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto).

4. **L'architettura del sistema normativo interno.**

4.1. **Il sistema in linea generale.**

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, eccetera) improntati a principi generali di:

- i) conoscibilità all'interno della Società;
- ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

- iii) chiara descrizione dei flussi informativi all'interno della Società.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- i) massima separazione possibile, compatibilmente con le risorse disponibili, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- iii) adeguato livello di formalizzazione;
- iv) sistemi premianti dei soggetti dotati di poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna, quando esistenti, siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente raggiungibili.

4.2. Il sistema di deleghe e procure.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (tracciabilità delle Attività Sensibili svolte all'interno delle Aree a Rischio) e, al contempo, consentire la gestione efficiente della struttura operativa.

Si intende per “*delega*” l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione, che necessitano di poteri di rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi, viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- i) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso, limitata alla reale attività svolta;
- ii) le deleghe devono (a) coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed (b) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- iii) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - a) i poteri del delegato;
 - b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - c) i poteri gestionali assegnati, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi imprenditoriali della Società;
- iv) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- i) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- ii) le procure generali devono descrivere i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione organizzativa, che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici, ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extra budget*, dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Aree a Rischio da parte di funzioni diverse;
- iii) la procura viene conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo dei propri rappresentanti;
- iv) le procure speciali devono dettagliatamente definire l'ambito di operatività e circoscrivere i poteri del procuratore;
- v) una specifica procedura aziendale deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, eccetera).

L'OdV verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema aziendale, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie riscontrate.

4.3. Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

In particolare, si precisa che il sistema di controllo e gestione dei rischi in essere presso la Società è rappresentato nel Sistema Qualità e si caratterizza per la presenza di una serie di procedure interne, dettate dal Manuale Qualità.

Sono poi ulteriormente previste le seguenti procedure gestionali ("PG") ed operative a seconda del sito di produzione.

A titolo esemplificativo, per i siti produttivi della Società situati in Mirandola (MO), rispettivamente, via Statale Sud n. 169 e di via Bove n. 5/7 si richiamano, per quanto qui interessa, le seguenti PG:

- i) Preparazione delle procedure (PG 00);
- ii) Requisiti relativi alla documentazione (PG 01);
- iii) Addestramento e formazione del personale (PG 02);

- iv) Processi relativi al cliente (PG 03);
- v) *Planning and Development for medical devices* (PG 04);
- vi) Gestione delle modifiche (PG 05);
- vii) Qualificazione fornitori e approvvigionamento (PG 06);
- viii) Prodotto fornito dal committente (PG 07);
- ix) Rintracciabilità del prodotto (PG 08);
- x) Controllo del processo di produzione (PG 09);
- xi) Prove, controlli e collaudi (PG 10);
- xii) Dispositivi di monitoraggio e di misurazione (PG 11);
- xiii) Manutenzione attrezzature e impianti (PG 12);
- xiv) *Management of NC and Complaints* (PG 13);
- xv) Gestione dell'attività di assistenza *post-vendita* (PG 14);
- xvi) Conservazione dei prodotti (PG 15);
- xvii) Gestione del magazzino (PG 16);
- xviii) Verifiche ispettive interne (ed esterne) (PG 17);
- xix) Gestione delle azioni correttive e preventive (PG 18);
- xx) Gestione della documentazione tecnica (TD) e del marchio CE (PG19);
- xxi) Monitoraggio e misurazione dei processi (PG 20);
- xxii) *Management procedure "Vigilance process for medical devices"* (PG 21);
- xxiii) Responsabilità della Direzione (PG 22);
- xxiv) Richiesta di nuovi stampi e gestione parco stampi (PG 23);
- xxv) Requisiti regolatori di immissione in commercio dei dispositivi medici (Canada) (PG 24);
- xxvi) Requisiti regolatori di immissione in commercio dei dispositivi medici (Giappone) (PG 25);
- xxvii) *Management Procedure "Post-Market Surveillance"* (PG 26);
- xxviii) Requisiti *regolatori* di immissione in commercio dei dispositivi medici sul mercato brasiliano (PG 27);

- xxix) *Single Registration Number* e UDI (PG 28);
- xxx) *Usability/Usability Engineering* (PG 29);
- xxxi) Etichettatura (PG 31);
- xxxii) *Management procedure “Return of non-conforming products from customers, after delivery”* (PG 32);
- xxxiii) *Principles of regulatory affairs* (PG33).

Le procedure del Sistema Qualità potrebbero variare nel tempo a seconda delle esigenze, anche produttive, e delle attività della Società. Pertanto, si fa rinvio alle varie procedure che saranno di volta in volta vigenti.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete in particolare, oltre ai responsabili delle singole funzioni aziendali, al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza che provvedono a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

4.4. Piano di verifica del Modello: Aree a Rischio e Attività Sensibili.

L’analisi dei rischi condotta ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento successivo del Modello ha consentito l’individuazione delle principali Aree a Rischio della Società e delle connesse Attività Sensibili in relazione ai seguenti Reati:

- i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- iii) delitti di criminalità organizzata;
- iv) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- v) falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- vi) delitti contro l’industria e il commercio;
- vii) reati societari;
- viii) delitti contro la personalità individuale;
- ix) omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- x) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;

- xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- xii) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xv) reati ambientali;
- xvi) razzismo e xenofobia;
- xvii) impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xviii) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- xix) reati tributari;
- xx) contrabbando;
- xxi) reati transnazionali.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del Modello per la descrizione analitica delle singole Aree a Rischio e Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato sopra elencata.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori Aree a Rischio e Attività Sensibili che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Aree a Rischio e Attività Sensibili.

I profili di rischio inerenti ai Reati previsti dal Decreto non ricompresi nell'elenco sopra riportato si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Modello e dai principi di cui al Codice Etico ovvero non applicabili alla Società.

5. L'Organismo di Vigilanza.

5.1. Identificazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione a un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione in un organo caratterizzato da *autonomia, indipendenza, continuità di azione*, nonché in possesso di *professionalità ed onorabilità* adeguate al ruolo.

Posto quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società deve avere e mantenere per tutta la durata dell'incarico i seguenti requisiti:

- (i) **Autonomia e indipendenza.** Le attività dell'OdV devono necessariamente essere caratterizzate da autonomia e indipendenza, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività possa ingenerare forme di ritorsione.

L'autonomia consiste nell'effettivo potere di iniziativa, ispezione e controllo da parte dell'OdV, mediante, tra l'altro, i flussi informativi effettuati nei suoi confronti e l'eventuale accesso alle informazioni aziendali rilevanti.

L'indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né sia titolare all'interno della stessa di funzioni con poteri di tipo esecutivo. Di conseguenza, l'OdV non deve:

- a) rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione;
- b) essere titolare di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
- c) intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o a essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza all'organo di controllo, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori;
- d) avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società.

Nello svolgimento della sua funzione l'OdV risponde solo al Consiglio di Amministrazione.

- (ii) **Professionalità.** L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, anche in tema di attività ispettiva e consulenziale. In particolare, deve essere garantita l'obiettività di giudizio e la professionalità adeguata in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di professionisti esterni, specializzati in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

- (iii) **Onorabilità e cause di ineleggibilità.** Non può essere eletto Organismo di Vigilanza:

- a) chi si trova nelle condizioni di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) chi sia stato condannato a seguito di sentenza, ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex* articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile ("*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*"), nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

e sue successive modifiche od integrazioni (*“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*) e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (*“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*);

2. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo;
 4. per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, fatto salvo il caso di sentenze emesse *ex* articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale comportanti l’applicazione di sole sanzioni pecuniarie di importo non superiore a Euro 1.500,00;
- d) chi abbia rivestito la qualifica di componente dell’OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’articolo 9 del Decreto, qualora sia stata accertata con sentenza di primo grado l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV, salvo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- e) chi nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo 187-*quater* del TUF.
- (iv) **Continuità d’azione.** L’Organismo di Vigilanza deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza, di cura dell’attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento. Inoltre, non svolge mansioni esecutive che possano condizionare e contaminare quella visione d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede.

5.2. Nomina e durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante apposita delibera, alla nomina e al rinnovo dell’incarico dell’OdV, il quale deve essere individuato tra le figure che saranno riconosciute come le più adeguate ad assumere tale ruolo, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo. In particolare, per attestare la professionalità del membro ovvero dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il *curriculum vitae* deve essere allegato al verbale.

Tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all’atto della nomina, una dichiarazione attestante l’esistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente paragrafo e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza (nel caso di organismo collegiale) l’insorgere di eventuali condizioni ostative, e/o la perdita dei requisiti di cui al precedente paragrafo.

In caso di nomina dell’OdV in composizione collegiale, il presidente dell’OdV, nominato dai membri ed eventualmente indicato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di garantire la continuità d’azione relativamente alle responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza. Lo stesso opera secondo un piano di

lavoro condiviso con i membri dell'OdV e comunicato all'Amministratore Delegato.

L'OdV sarà nominato per il periodo di 3 (tre) anni coincidente con la durata della carica dell'organo di controllo. Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continuerà a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle lettere da a) a e) del punto (i) e le circostanze del punto (iii) del paragrafo 5.1 che precede, nonché la sopravvenuta incapacità e la morte.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti.

In caso di decadenza automatica e dimissioni di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica e di dimissioni, l'Organismo di Vigilanza non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. A tal proposito, a titolo esemplificativo, rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a. l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto, risultante una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto, ovvero da una sentenza di patteggiamento;
- b. la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 6.3;
- c. la mancata partecipazione a più di 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d. grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e. le eventuali dimissioni o licenziamento, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale.

Infine, in casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e procedere alla nomina di un organismo *ad interim*.

5.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è volta a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi Destinatari, anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali. In particolare, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Dunque, su un piano più operativo, all’OdV sono affidati i compiti di seguito riportati.

A. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni, che si concretizzano nelle seguenti attività:

- i) suggerire e promuovere l’emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenuti nel Modello;
- ii) interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza ad essa del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- iii) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all’Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- iv) indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 5.5 le opportune integrazioni, ad esempio, ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- v) indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 5.5 l’opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

B. Verifiche e controlli, con compiti volti a:

- i) condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- ii) proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l’aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- iii) effettuare, in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell’Organismo di Vigilanza, verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o specifiche attività poste in essere da Sidam, anche mediante analisi a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza negoziati o conclusi da Sidam, soprattutto nell’ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- iv) effettuare verifiche a campione sulle comunicazioni/segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, sulle azioni conseguentemente intraprese, sugli eventi ritenuti a rischio e sul livello di consapevolezza, da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali, in merito alla tematica della responsabilità penale della Società;
- v) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione degli Organi Sociali (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.5);
- vi) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

- vii) attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- viii) sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.

Le attività di verifica e i relativi esiti oggetto di apposita rendicontazione all'interno del *report* annuale che l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.5. In particolare, qualora emergano criticità o esiti negativi, l'OdV provvede a formulare, nel piano di attività per l'anno successivo, specifiche proposte di miglioramento.

C. Formazione e più nello specifico:

- i) definire i programmi di formazione per i Dipendenti e il contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi in favore di Dipendenti e Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- ii) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria per una efficace attuazione dello stesso, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
- iii) far predisporre e aggiornare con continuità lo spazio nell'*intranet* e/o *directory* condivise del *server* della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello.

D. Sanzioni. In tale ambito, l'OdV ha il compito di coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo – e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane – in merito alla decisione e all'irrogazione dei medesimi (si rinvia in relazione a tale punto al successivo capitolo 8 della Parte Generale).

Per tali attività, il Consiglio di Amministrazione della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- i) accedere a tutti i documenti (sia cartacei che informatici) e a tutte le informazioni relative alla Società. A tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Sidam al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con Consulenti, *Partner* e Fornitori che operano per conto della Società nell'ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- ii) avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario, per l'espletamento della propria attività di vigilanza di tutte le strutture e le risorse della Società;
- iii) raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del Modello in relazione alle attività della Società;
- iv) richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo per affrontare questioni urgenti;
- v) richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;

- vi) richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da Sidam;
- vii) avvalersi di Consulenti ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività attraverso le strutture aziendali preposte, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- viii) richiedere ai dirigenti o, qualora tale funzione non fosse prevista dall'organigramma, ai quadri, specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Inoltre, l'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi, né di intervento sulla struttura aziendale né poteri sanzionatori. Infatti, tali poteri sono demandati al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: i) il controllo delle attività e delle aree di competenza; ii) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; iii) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

Tutti i Destinatari sono tenuti a vigilare e informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

5.4. Convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può definire le modalità e le regole relative al funzionamento delle proprie sedute, ma in ogni caso dovrà tenere in considerazione le specifiche di seguito riportate:

- i) l'Organismo di Vigilanza si riunisce (ovvero in caso di organismo monocratico si reca presso la Società) trimestralmente e la relativa documentazione deve essere distribuita almeno 3 (tre) giorni prima della seduta;
- ii) le sedute potranno tenersi di persona ovvero per video o audio conferenza (o in combinazione);
- iii) per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, se nominato l'OdV in composizione collegiale;
- iv) possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- v) l'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, delibera all'unanimità dei presenti; in caso di mancanza di unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in tal caso, viene data immediata informativa al Consiglio di Amministrazione;
- vi) i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali sono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

Il Consiglio di Amministrazione, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e l'organo di controllo hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV o richiedere che il medesimo partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo.

5.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.

L'OdV riferisce e informa:

- a) con cadenza annuale, gli Organi Sociali, mediante una relazione scritta, contenente:
 - i) un'analisi sintetica dell'attività svolta nell'anno in corso;
 - ii) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia con riferimento a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
 - iii) una breve descrizione delle eventuali richieste di informazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'OdV medesimo e/o da altri soggetti interessati;
 - iv) i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di attuazione, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
 - v) il piano delle attività previsto per l'anno successivo;
- b) immediatamente, l'Amministratore Delegato e il CFO al verificarsi di situazioni straordinarie e/o in caso di segnalazioni ricevute che rivestano il carattere dell'urgenza.

Per informazioni più dettagliate si veda la procedura numero 14 "*Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*".

L'OdV deve, altresì, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici, ad esempio:

1. con la funzione legale (ove presente), amministrativa e la funzione responsabile della segreteria societaria per gli adempimenti sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
2. con il responsabile della funzione HR, in ordine alla formazione e ai provvedimenti disciplinari;
3. con i responsabili della funzione amministrativa e finanziaria, in ordine alla gestione dei flussi finanziari;
4. con il datore di lavoro e/o il soggetto delegato, per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
5. con il responsabile IT.

5.6. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Gli Organi Sociali e i Dipendenti devono trasmettere all'OdV le notizie e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza relativamente:

- i. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le disposizioni di cui al Modello;
- ii. ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a violazioni del Modello e alle sanzioni irrogate (*ivi* compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- iii. ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, qualora tali indagini coinvolgano Sidam o suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner*, Fornitori;
- iv. alle risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per dare concreta attuazione al Modello (attività di monitoraggio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, eccetera);
- v. alle eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle Attività Sensibili;
- vi. alle circostanze indicate nella procedura 14 adottata dalla Società.

I Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel Modello di cui vengano a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato tramite una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso Sidam S.r.l., via Statale Sud 169 – 41037 Mirandola (MO);
- b) a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica odv@sidamit.it.
- c) indirettamente, a mezzo dei canali interni di segnalazione previsti dal Sistema *Whistleblowing*, per il tramite del gestore delle segnalazioni.

In aggiunta a quanto stabilito nel presente paragrafo della Parte Generale, la Società ha adottato per i flussi informativi da e verso l'OdV la procedura n. 14, alla quale si rinvia.

6. Whistleblowing.

6.1. Segnalazioni.

Al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali (quali, ad esempio, episodi di frode, di corruzione, o altre violazioni del Codice Etico o del Modello) la Società mette a disposizione dei Destinatari dei canali interni di segnalazione, previsti nella procedura adottata ai sensi del Sistema *Whistleblowing*.

Il Sistema *Whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala in buona fede alla Società, anche ai sensi del Decreto, comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili ai Destinatari.

La persona segnalante deve fornire, attraverso i canali che le sono messi a disposizione, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e circostanziate con informazioni precise, così che sia possibile verificarle e gestirle senza la necessità di coinvolgere il segnalante, nonché corroborate da elementi non palesemente infondati. Al contempo, le segnalazioni effettuate non devono essere volte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

Il gestore delle segnalazioni (ossia la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna) valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando, per iscritto, eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

Inoltre, fermo restando che le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità e i riferimenti necessari per eventualmente poter essere contattato.

La Società assicura la riservatezza e l'anonimato del segnalante, con ciò escludendo l'ipotetico rischio di ritorsioni e/o discriminazioni e/o penalizzazione a carico di chi effettua la segnalazione.

L'identità del segnalante viene protetta dalla Società, a eccezione dei casi in cui:

- a. la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- b. l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio indagini penali, ispezioni di organi di controllo, eccetera);
- c. nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'autorità giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio, attentati eccetera; in caso di omessa denuncia di reato da parte del cittadino ovvero di omessa denuncia di cose provenienti da delitto si applicano gli articoli 364 e 709 del codice penale).

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del Sistema Whistleblowing.

La Società vieta altresì ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Nel rispetto dei principi predetti e degli obblighi di legge, Sidam, al fine di consentire le segnalazioni al gestore da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, del Modello, ha attivato e adottato dei canali di segnalazione interni così come riportato dell'apposita procedura n. 24 a cui si rinvia.

6.2. Gestione delle segnalazioni.

Il gestore delle segnalazioni nominato da Sidam quale soggetto che riceve le segnalazioni inoltrate attraverso i canali di *whistleblowing*, in caso di ricezione di una segnalazione ai sensi del paragrafo 6.1 che precede, provvede (i) a verificarne la fondatezza attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto, in ogni caso, del principio di riservatezza e della procedura adottata dalla Società in merito; (ii) ad avvisare l'OdV della segnalazione ricevuta.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il gestore delle segnalazioni potrà avvalersi della collaborazione delle competenti strutture aziendali.

Nel caso in cui, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il gestore delle segnalazioni provvederà, tenuto conto della natura della segnalazione, a:

- (i) comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per consentire ogni ulteriore azione che si rendesse necessaria al fine di tutelare gli interessi della Società;
- (iii) suggerire, ove pertinente, alla Società la presentazione di denunce alle autorità competenti.

Per tutto ciò che concerne il Sistema *Whistleblowing* si rinvia alla relativa procedura n. 24 adottata dalla Società e pubblicata sul proprio sito *internet*, ove sono indicate le modalità delle segnalazioni, nonché le attività di raccolta e conservazione.

6.3. Obblighi di riservatezza.

Il gestore della segnalazione – e, se del caso, l'OdV - assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso. Più in particolare, garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto coinvolto e/o del soggetto menzionato nella segnalazione, di qualsiasi altro soggetto che potrà direttamente o indirettamente essere identificato dalle segnalazioni e/o informazioni, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In tal senso, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati anche ai sensi della Normativa Privacy.

Inoltre, si precisa che l'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il gestore delle segnalazioni e l'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 6.2 e comunque per scopi non conformi alle funzioni loro proprie, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

6.4. La tutela del Dipendente e/o del soggetto che segnala illeciti.

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del Decreto.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato delle segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di relativa competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

A tal riguardo, si precisa che, in conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante medesimo.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 8 "*Sistema Sanzionatorio*".

Per tutto ciò che concerne il Sistema *Whistleblowing* si rinvia alla relativa procedura n. 24 adottata dalla Società e pubblicata sul proprio sito *internet*, ove sono indicate le modalità delle segnalazioni, nonché le attività di raccolta e conservazione.

7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo essenziale di Sidam garantire ai Destinatari una completa conoscenza delle regole di condotta ivi contenute.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari medesimi nelle Attività Sensibili.

In ogni caso, tale finalità è raggiunta attraverso le seguenti modalità operative:

- A. comunicazione iniziale. L'adozione e l'aggiornamento del Modello sono tempestivamente comunicati a tutti i Destinatari. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo (ad esempio: CCNL, Modello e Codice Etico), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- B. Formazione. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica

dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, Sidam cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare, attraverso:

- i) riunioni aziendali;
- ii) corsi istituzionali (in aula ovvero *web-based*) aventi ad oggetto specifiche Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata dall'OdV, che può avvalersi della collaborazione degli incaricati della gestione delle risorse umane o di Consulenti esterni.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel capitolo 8 che segue.

7.2. Informazione dei Consulenti, Clienti, *Partner* e Fornitori.

I Consulenti, i Clienti, i *Partner* e i Fornitori devono essere informati, al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, in merito al fatto che Sidam ha adottato il Modello e il Codice Etico, contenenti i principi fondamentali a cui gli stessi si devono adeguare nell'interazione con la Società e sulle conseguenze in caso di loro violazione.

8. Sistema sanzionatorio.

8.1. Funzione del sistema sanzionatorio.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato da Sidam, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

8.2. Sistema sanzionatorio per i Dipendenti soggetti al CCNL.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole di condotta previste nel Modello sono considerati illeciti disciplinari.

Le eventuali sanzioni applicabili a tali violazioni saranno comminate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile, nonché da eventuali normative speciali vigenti.

A tal fine, il Modello fa riferimento alle tipologie di infrazioni disciplinari previste dal CCNL, che individuano e classificano i comportamenti sanzionabili in base alla loro gravità, determinando le relative sanzioni disciplinari applicabili.

In particolare, si prevede che incorre nel provvedimento:

- i) del **rimprovero (verbale o scritto)**, il Dipendente che violi le procedure interne e/o le regole previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, eccetera);
- ii) della **multa sino a 3 (tre) ore di retribuzione**, il Dipendente che violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- iii) della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a 3 (tre) giorni**, il Dipendente che arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, violando le procedure interne e/o le regole previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Sidam;
- iv) del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso**, il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- v) del **licenziamento senza preavviso**, il Dipendente che nel violare le procedure interne previste dal Modello ovvero, nell'espletamento delle Attività Sensibili, tenga un comportamento palesemente non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) al comportamento complessivo del Dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del Dipendente;
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

È fatta salva la possibilità per la Società di chiedere il risarcimento dei danni derivante dalla violazione del Modello da parte del Dipendente. Tale risarcimento, ove eventualmente richiesto, sarà commisurato:

- 1. al livello di responsabilità del Dipendente autore dell'illecito;

2. al grado di intenzionalità del comportamento del Dipendente;
3. all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente;
4. alla gravità degli effetti della condotta censurata, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta (ai sensi e per gli effetti del Decreto) a seguito della commissione della violazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, responsabili ultimi della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono i soggetti aziendali a ciò delegati, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza sentito, ove opportuno, anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

È in ogni caso attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzionali aziendali preposte, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

8.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

Qualora dei Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, violino delle procedure previste dal presente Modello o adottino, nell'espletamento delle Attività Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

8.4. Misure nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri degli Organi Sociali, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo e l'assemblea dei soci della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5. Misure nei confronti dell'OdV.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che abbiano violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8.6. Misure nei confronti dei Consulenti, Clienti, Partner e Fornitori.

Ogni commissione di Reati e violazione da parte di Consulenti, Partner, Clienti e Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure previste dal Decreto.